

Corte di Cassazione II sez. civile – 31 maggio 2007, n. 12833 – Pres. Settimj – Rel. Atripaldi

**Art. 201 cod. strad. n.1 bis lett. f) – art. 4 legge 168/02 – autovelox – obbligo di segnalazione – natura imperativa della norma – inosservanza – nullità del verbale**

*La presenza di rilevatori elettronici della velocità deve essere sempre segnalata agli automobilisti ex art. 4 legge 168/02.*

*L'inosservanza della disposizione, in quanto integrante violazione di legge (sub specie: violazione di norma imperativa) determina la nullità del relativo verbale di accertamento.*

Il Ministero dell'Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.

Lamenta la violazione dell'art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell'autovelox fosse "condizione di legittimità dell'eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l'effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.

L'intimato non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell'inequivoco disposto dall'art. 4 L. 168/02, secondo cui dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti.

Norma di carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell'opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L'omessa costituzione dell'intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.